



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO SPECIALE POST-LAUREAM
U.O. MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO

| Università degli Studi di Palermo | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| Titolo I | Classe 3 | Fascicolo |
| UOR Master e Corsi di perfezionamento | CC M .SEMILIA A. ROMEO | RPA C. ZAFONTI |

IL RETTORE

- VISTO** l'art. 3, comma 8, del D.M. n. 509 del 3 Novembre 1999 “*Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei*”;
- VISTO** l'art. 3, comma 9, del D.M. n. 270 del 22 Ottobre 2004 “*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei*”;
- VISTI** gli artt. 18 comma 3 lettera g), 35 comma 1 lettera c) e 37 dello Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;
- VISTO** il “*Regolamento Didattico dell'Ateneo di Palermo*”, emanato con D.R. n. 82 dell'11 Gennaio 2017;
- VISTO** il “*Nuovo Regolamento per l'attivazione ed il funzionamento dei Corsi di Master Universitari di primo e secondo livello*”, emanato con D.R. n. 1305 del 14 Aprile 2017;
- VISTE** le Deliberazioni n. 10 del 19 Giugno 2018 e n. 49 del 20 Giugno 2018 con le quali il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, per le proprie competenze, hanno rispettivamente approvato ed espresso parere favorevole alle modificazioni e/o integrazioni al “*Nuovo Regolamento per l'attivazione ed il funzionamento dei Corsi di Master e Universitari di primo e secondo livello*”, emanato con D.R. n. 1305 del 14 Aprile 2017;

DECRETA

di emanare il “*Regolamento per l'attivazione ed il funzionamento dei Corsi di Master Universitari di primo e secondo livello*”, il cui testo si riporta di seguito.

IL RETTORE
Prof. Fabrizio Micari



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

REGOLAMENTO PER L'ATTIVAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI MASTER UNIVERSITARI DI PRIMO E SECONDO LIVELLO

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'Università degli Studi di Palermo, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 9, del Decreto M.I.U.R. n. 270 del 22 ottobre 2004, nonché dallo Statuto e dal Regolamento Didattico di Ateneo, promuove Corsi di perfezionamento scientifico e di alta qualificazione formativa, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea Magistrale, a conclusione dei quali sono rilasciati i Master Universitari di primo e di secondo livello.
2. I Master, ai sensi del vigente Regolamento Didattico, sono Corsi di Studio di Ateneo e in una logica di complementarità integrano l'Offerta Formativa dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale dell'Università degli Studi di Palermo. In particolare, i Master di I livello dovranno rispondere a specifiche e peculiari esigenze formative non realizzabili mediante Corsi di Studio Magistrali e in nessun caso dovranno risultare concorrenti rispetto all'Offerta Formativa Magistrale dell'Ateneo.
I Master di II livello, d'altra parte, dovranno possedere una forte caratterizzazione professionalizzante ed essere finalizzati all'inserimento immediato e qualificato nel mondo del lavoro.
I Corsi hanno, di norma, durata annuale con un impegno didattico di 1.500 ore complessive, a cui corrispondono 60 crediti formativi universitari, e possono essere erogati anche con l'utilizzo di forme di didattica a distanza e in lingua diversa dall'italiano.
È consentita l'attivazione di Master organizzati su due distinte annualità. Per questa tipologia di corsi possono essere attribuiti 60 crediti complessivi (30 per anno), a fronte di 1.500 ore di attività formative, ovvero 120 crediti (60 per anno), a fronte di 3.000 ore di attività formative.
Ogni credito formativo universitario corrisponde a 25 ore di studio ed è relativo a ore di lezione, di studio individuale, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative, quali tirocini, progetti, tesi, etc. Per singolo CFU, la quota dell'impegno orario riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso di attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
3. I Master di primo livello devono essere proposti, ai fini dell'attivazione, in risposta ad una apposita *call* in cui sono indicate annualmente le specifiche tematiche di interesse per l'Ateneo.
4. I Master di secondo livello devono rispondere a specifiche esigenze di natura marcatamente professionale e del mercato nazionale del lavoro.
5. I Master di primo livello e di secondo livello devono essere inseriti nell'Offerta Formativa annuale dell'Ateneo. I Corsi finanziati con fondi esterni (U.E., F.S.E., ministeriali, sulla base di convenzioni con enti e soggetti pubblici o privati, etc.) possono essere svincolati dall'Offerta Formativa annuale e dai limiti inerenti alla durata.
6. I Corsi di Master possono essere attivati anche in collaborazione con altre Università italiane e straniere, enti e soggetti pubblici e privati italiani e stranieri, previa la stipula di apposita convenzione. Qualora più atenei italiani o stranieri concorrano all'attivazione del Master il relativo titolo può essere rilasciato come titolo congiunto o doppio.
7. La denominazione di "Master Universitario" si applica esclusivamente ai Corsi attivati ai sensi



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

delle disposizioni che seguono.

ART. 2 - REQUISITI DI ACCESSO

1. I Corsi di Master Universitario di primo livello sono aperti a coloro i quali siano in possesso di Laurea o Laurea Magistrale rilasciate ai sensi del citato D.M. 270/2004 oppure di Laurea o di Laurea Specialistica conseguite ai sensi del D.M. 509/1999, di Laurea conseguita secondo gli ordinamenti in vigore anteriormente all'applicazione del D.M. 509/1999, di Diploma Universitario di durata almeno triennale o Diploma di Laurea conseguiti secondo gli ordinamenti previgenti, di titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dal Consiglio Scientifico (di cui al successivo art. 8) ai soli fini dell'iscrizione al Corso.
2. I Master di secondo livello sono riservati a coloro che siano in possesso di Laurea Magistrale rilasciata ai sensi del D.M. 270/2004 oppure di Laurea Specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/1999, di Laurea conseguita secondo gli ordinamenti in vigore anteriormente all'applicazione del D.M. 509/1999, di titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dal Consiglio Scientifico ai soli fini dell'iscrizione al Corso.
3. L'iscrizione ad un corso di Master in qualità di uditor, purché il richiedente sia in possesso dei requisiti di accesso, è consentita solo se prevista dal bando; in tal caso, al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Il numero massimo di uditori ammissibili è pari al 50% del numero degli iscritti al Master.

ART. 3 - ATTIVAZIONE

1. L'attivazione dei corsi di Master è proposta dai Dipartimenti o dalle Scuole su iniziativa e proposta progettuale di almeno tre professori di ruolo, o due professori di ruolo ed un ricercatore, dell'Università di Palermo che costituiscono il Comitato Proponente; le proposte devono essere approvate dai Consigli delle strutture proponenti.
L'attivazione dei Corsi è deliberata dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Senato Accademico.
L'adesione dell'Università di Palermo a corsi di Master istituiti in altri Atenei è, analogamente, deliberata dagli Organi Accademici.
2. L'attivazione del Master ed il relativo ordinamento didattico sono resi noti attraverso il Manifesto degli Studi dell'Ateneo, la pubblicazione sul sito web dell'Università ed ogni ulteriore forma di pubblicità che il Coordinatore (di cui al successivo art. 8) intenderà organizzare.
3. Ai fini dell'avvio del Master il numero minimo di iscritti non può essere inferiore a dieci per i Master di primo e di secondo livello. Tali limiti sono inderogabili. Gli uditori, di cui all'art. 2, comma 3, non concorrono a formare il numero minimo previsto per l'attivazione dei corsi.
4. I Master che per due anni accademici consecutivi non vengono attivati per il mancato raggiungimento della numerosità minima degli iscritti non possono essere proposti per l'anno successivo.

ART. 4 - PROPOSTA DI ATTIVAZIONE

La proposta di attivazione, approvata dal Consiglio del Dipartimento o della Scuola proponente è



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

presentata, di norma, entro il mese di febbraio di ogni anno e deve essere compilata secondo la modulistica predisposta dai competenti uffici.

I Corsi approvati sono inseriti nell'Offerta Formativa dell'Ateneo dell'Anno Accademico successivo. Nella proposta devono essere indicati:

- a) la denominazione del Master e il livello della formazione;
- b) il Dipartimento o la Scuola proponente e le eventuali strutture concorrenti;
- c) eventuali partnership;
- d) la composizione del Comitato Proponente;
- e) la composizione del Consiglio Scientifico del Master;
- f) il nominativo e la qualifica del Coordinatore del Master, scelto tra i docenti del Comitato Proponente;
- g) la Struttura centro di gestione amministrativo-contabile del Corso (Dipartimento/Scuola);
- h) gli obiettivi formativi e le finalità del Corso con specifico riferimento agli sbocchi professionali, indicando in caso di rinnovo l'attrattività della precedente edizione del Master, nonché la domanda formativa espressa dal territorio e dal mondo del lavoro alla quale è specificatamente finalizzata l'offerta didattica;
- i) le tematiche oggetto del Corso, identificando un minimo di 3 settori scientifico-disciplinari;
- j) la data presunta di inizio e fine corso;
- k) la durata delle attività e la sede o le sedi di svolgimento delle stesse;
- l) il piano articolato degli insegnamenti, delle altre attività formative e dei tirocini e l'attribuzione dei relativi crediti acquisiti, i moduli acquistabili sotto forma di corsi singoli e gli eventuali riconoscimenti degli insegnamenti in altri percorsi di studio dell'Ateneo; in quest'ultimo caso è necessario indicare di quale corso di studi si tratti e degli insegnamenti (con relativo codice) che potranno essere riconosciuti (cfr. art. 5 comma 9 del presente regolamento), citando le delibere dei relativi Corsi di Studio.
- m) le modalità di possibile riconoscimento dei crediti in ingresso;
- n) le modalità di svolgimento delle attività didattiche;
- o) le modalità di svolgimento delle attività di stage e dei tirocini;
- p) i docenti universitari impegnati nelle specifiche attività formative e l'attività didattica assegnata a ciascuno, specificando CFU ed impegno orario oltre il proprio carico didattico;
- q) gli esperti esterni, con i relativi *curricula*, presumibilmente impegnati nelle specifiche attività formative;
- r) i titoli di studio richiesti per l'ammissione;
- s) le modalità di selezione;
- t) le modalità di svolgimento e la periodicità delle verifiche di profitto intermedie;
- u) il carattere della prova finale;
- v) il numero minimo degli iscritti richiesto per l'attivazione del Corso (qualora sia superiore alle 10 unità), il numero massimo degli studenti ammissibili e l'eventuale numero massimo di allievi iscrivibili ai singoli insegnamenti offerti;
- w) l'ammontare della quota di iscrizione;
- x) l'eventuale partecipazione di studenti uditori (pari ad un massimo del 50% degli iscritti, cfr. art. 2, comma 4) e il relativo contributo di partecipazione che non potrà essere inferiore al 50% del contributo di iscrizione previsto per gli allievi del Master;
- y) il piano finanziario modulato sulla base del numero massimo e del numero minimo di iscritti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Alla proposta di attivazione deve allegarsi la dichiarazione di cui al successivo art. 8 comma 6.

ART. 5 - ATTIVITÀ DIDATTICA E CREDITI FORMATIVI

1. I corsi di Master Universitari sono comprensivi di attività di didattica frontale e di altre forme di apprendimento, quali studio guidato, didattica interattiva, esercitazioni pratiche e di laboratorio, adeguate al livello di formazione che si intende perseguire.
Per i corsi di durata annuale le ore di didattica non possono essere inferiori a 300, su un monte ore complessivo pari a 1.500, e distribuite di norma nell'arco almeno di sei mesi, in modo da garantire un efficace apprendimento.
Per tutte le attività formative, ad eccezione dei tirocini e della prova finale, le ore di didattica per credito formativo (1 CFU = 25 ore) debbono essere comprese tra sei e dieci.
Deve essere prevista per ciascun modulo/insegnamento una prova finale di accertamento delle competenze acquisite, con votazione in trentesimi.
Tra le attività, anche per il carattere fortemente professionalizzante dei Corsi, deve essere previsto un periodo di tirocinio/stage funzionale agli obiettivi del Master.
Le attività formative sono integrate con lo studio e la preparazione individuale e si svolgono di norma, per i Corsi annuali, nell'arco di un anno accademico.
2. I corsi possono essere organizzati anche con l'utilizzo di forme di didattica a distanza con le modalità indicate al successivo art. 14.
3. Possono essere riconosciuti dal Consiglio Scientifico come crediti acquisiti, con corrispondente riduzione del carico formativo dovuto, congrue attività formative e di perfezionamento, purché non già utilizzate ai fini del conseguimento del titolo che dà accesso al Master. Competenze ed abilità presupposte, quali conoscenze linguistiche, informatiche, etc., non danno diritto a riconoscimento di crediti. Le attività professionali maturate con l'esperienza lavorativa possono essere riconosciute nel tirocinio/stage.
4. Nei Master di primo livello almeno il 50% dei CFU relativi agli insegnamenti previsti deve essere affidato a docenti dell'Ateneo o di altri Atenei, proposti dal Consiglio Scientifico.
5. Nei Master di secondo livello almeno il 50% dei CFU relativi agli insegnamenti previsti deve essere affidato a esperti esterni al ruolo accademico e il percorso formativo deve comprendere una esperienza lavorativa.
6. All'attività didattica e formativa corrisponde, per i Corsi annuali, l'acquisizione da parte degli iscritti di 60 CFU, compresi quelli riservati al tirocinio ed alle altre attività previste. Alla prova finale possono essere attribuiti sino ad un massimo di 15 CFU.
7. L'iscrizione ai corsi di Master è incompatibile con l'iscrizione nello stesso Anno Accademico ad altri corsi di studio (Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, Dottorati di Ricerca, Scuole di Specializzazione, Corsi di Master). Nel caso di iscrizione ad un corso di Master e ad un corso di Dottorato di Ricerca in anni accademici diversi, l'eventuale frequenza di un dottorando a residuali attività didattiche del Master deve essere autorizzata dal Collegio di Dottorato.
8. Gli insegnamenti dei Master Universitari possono essere offerti nella forma di corsi singoli.
L'elenco degli insegnamenti per i quali è possibile accettare singole iscrizioni è indicato in sede di proposta di attivazione; per ciascuno di essi è anche indicato il periodo in cui sono previste le lezioni.
In caso di mancata attivazione del Master, non potranno essere attivati insegnamenti singoli.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Gli iscritti a corsi singoli potranno acquisire fino ad un massimo di 12 CFU per anno. La domanda di iscrizione ai corsi singoli di un Master è redatta secondo quanto stabilito nell'avviso di selezione. Possono iscriversi ai corsi singoli coloro che siano in possesso di un titolo di studio dello stesso livello di quello richiesto per l'iscrizione al Master. La frequenza ai corsi singoli è obbligatoria; gli iscritti ai corsi singoli sosterranno le relative verifiche di profitto e otterranno per ciascuno di essi la certificazione dell'esame sostenuto, corredata dall'indicazione dei crediti e della votazione in trentesimi e dal sintetico programma del corso.

L'importo del contributo di iscrizione ad un corso singolo è calcolato con riferimento al costo dell'intero Master proporzionalmente ai CFU acquisiti. Il Coordinatore del Master può incrementare tale importo in relazione alla peculiarità dell'insegnamento. Per ogni iscritto la quota del contributo di iscrizione da destinare al Bilancio dell'Università è proporzionale ai CFU acquisiti e determinata nella misura di cui all'art.13, comma 2.

9. I Consigli di Corso di Studi possono riconoscere, parzialmente o totalmente, i crediti formativi universitari acquisiti con il superamento di esami sostenuti per il conseguimento di un Master universitario di I o di II livello per l'iscrizione ad una Laurea Magistrale o ad una seconda Laurea Magistrale secondo i limiti di seguito specificati:
 - a) i CFU acquisiti in un Master di I livello possono essere riconosciuti fino ad un massimo di 15 CFU fra le attività "D – a scelta dello studente" per l'iscrizione ad una Laurea Magistrale;
 - b) i CFU acquisiti in un Master di II livello possono essere riconosciuti fino ad un massimo di 20 CFU fra le attività formative "B –C –D –E" per l'iscrizione ad una seconda Laurea Magistrale. Tali riconoscimenti devono comunque dipendere dall'affinità e comparabilità delle attività formative previste e dalle forme di accertamento delle competenze acquisite, e dovranno essere approvati dai consigli di Corso di Studi in fase di proposta o rinnovo del Master.

ART. 6 - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

1. I professori ed i ricercatori dell'Università degli Studi di Palermo possono svolgere attività didattica nei corsi di Master compatibilmente con la regolamentazione d'Ateneo e nei limiti delle competenze proprie del Settore Concorsuale di appartenenza. Questa attività didattica può essere svolta se non crea pregiudizio alla completezza dell'Offerta Formativa in relazione al SSD del docente interessato.
2. Il conferimento degli incarichi di insegnamento dei professori e dei ricercatori dell'Università di Palermo è di competenza del Consiglio di Dipartimento o di Scuola, su proposta del Coordinatore.
3. I professori e i ricercatori dell'Università di Palermo sono incaricati previo parere del Direttore del Dipartimento di afferenza.
4. Per i professori e i ricercatori dell'Università di Palermo può essere prevista una retribuzione corrispondente alla classe stipendiale del docente nei seguenti casi previsti dall'art. 3 del vigente "Regolamento per l'affidamento degli incarichi di insegnamento nei corsi di studio dell'Offerta formativa":
 - a. Professori che hanno avuto affidato un compito didattico istituzionale nei limiti previsti dall'art. 3, commi 2 e 3;
 - b. Ricercatori di ruolo a tempo indeterminato che hanno avuto attribuiti compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti per il massimo previsto (350 ore in regime di tempo



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

pieno, 200 ore in regime di tempo definito) ai sensi dell'art. 6, comma 3, della Legge 240/2010;

- c. Ricercatori a tempo determinato che hanno avuto attribuito un insegnamento di almeno 60 ore.

Retribuzioni difformi potranno essere adottate solo se previste da appositi bandi emanati da enti esterni.

I docenti in servizio presso l'Università di Palermo possono rinunciare al compenso spettante e richiedere che la corrispondente quota lorda venga trasferita, totalmente o in parte, al Dipartimento di afferenza, per essere utilizzata per la propria attività di ricerca.

Il provvedimento di nomina va trasmesso entro 15 giorni al competente Ufficio dell'Area Risorse Umane per gli oneri di pubblicazione nell'Anagrafe delle prestazioni e nel sito "Amministrazione Trasparente".

5. Il Coordinatore, su proposta del Consiglio Scientifico, può conferire incarichi di insegnamento con affidamento diretto ai sensi dell'art. 23 comma 1 della Legge 240/2010 a soggetti esterni all'Università degli Studi di Palermo, italiani o stranieri, di elevata e comprovata qualificazione professionale e/o scientifica, anche nell'ambito di convenzioni con enti pubblici e istituti di ricerca italiani e stranieri. I suddetti incarichi di insegnamento per le attività didattiche e formative saranno conferiti facendo ricorso a contratti di diritto privato a titolo oneroso o a titolo gratuito.

Al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario in servizio presso l'Università degli Studi di Palermo può essere conferito incarico di insegnamento secondo le modalità previste dal presente articolo. L'incarico deve essere svolto fuori dall'orario di servizio e il conferimento è subordinato al rilascio dell'autorizzazione per gli incarichi extra-istituzionali prevista dall'art. 53 del D.lgs 165/2001. Il Consiglio Scientifico del Master, prima della stipula del contratto, deve trasmettere il *curriculum vitae* del docente/esperto esterno al Nucleo di Valutazione per la valutazione di congruità del curriculum scientifico o professionale con l'attività didattica e formativa da affidare ai sensi dell'art. 23 comma 1 dalla Legge 240/2010. Il suddetto parere del Nucleo di Valutazione deve essere esplicitamente menzionato nel contratto. Per le attività didattiche e formative inferiori a 10 ore la valutazione del *curriculum vitae* del docente/esperto esterno può essere effettuata dal Consiglio Scientifico del Master all'atto della proposta di affidamento diretto.

La valutazione del Consiglio Scientifico deve essere esplicitamente menzionata nel contratto.

6. Qualora non sia possibile individuare dei docenti o esperti esterni con la procedura di affidamento diretto, il Coordinatore, su proposta del Consiglio Scientifico, può procedere al conferimento dell'incarico, con contratto di diritto privato a titolo oneroso, a seguito di bando, affisso all'Albo di Ateneo, emanato ai sensi dell'art. 23 comma 2 della L. 240/2010.
7. Le spese per la retribuzione delle attività didattiche e formative devono gravare solo su fondi a disposizione della struttura didattica sede amministrativa del Corso o secondo quanto stabilito dalle Convenzioni con enti esterni.
8. I contratti devono essere stipulati e i dati pubblicati nel sito "Amministrazione trasparente" prima dell'inizio delle attività previste nel contratto stesso. Non possono essere stipulati contratti con soggetti che abbiano un legame di parentela o affinità entro il quarto grado con un professore appartenente alla struttura proponente, con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

9. I contratti di diritto privato per lo svolgimento delle attività didattiche o formative devono riportare:
- a) l'anno accademico di riferimento;
 - b) l'oggetto delle attività e il numero di ore in cui deve essere espletata l'attività didattica;
 - c) la data di inizio dell'attività e il termine entro il quale tale attività deve ritenersi conclusa;
 - d) l'attestazione della copertura finanziaria;
 - e) l'importo del compenso al netto delle ritenute a carico dell'Amministrazione;
 - f) l'indicazione che l'attività didattica svolta non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle Università;
 - g) la dichiarazione che il collaboratore s'impegna a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Palermo". La violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento comporterà la risoluzione del contratto.

ART. 7 - AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ AL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

Al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario in servizio presso l'Università di Palermo che collabori allo svolgimento di corsi di Master al di fuori dell'orario di lavoro, in aggiunta alle normali attività di servizio, possono essere riconosciuti eventuali compensi per prestazioni aggiuntive, secondo la vigente normativa e disciplina contrattuale.

ART. 8 - ORGANI DEL CORSO

1. Sono Organi dei corsi di Master il Coordinatore ed il Consiglio Scientifico.
2. Il Coordinatore è un professore o un ricercatore di ruolo, in servizio presso l'Università degli Studi di Palermo almeno fino al completamento delle attività del Master, con riconosciute competenze scientifico-didattiche nell'area di pertinenza del Master.
3. Il Consiglio Scientifico può essere composto, oltre che dai docenti del Comitato Proponente, da professori e ricercatori universitari, da ricercatori di enti pubblici e privati, da figure del mondo del lavoro, da esperti di elevata e comprovata qualificazione. Almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Scientifico deve essere costituita da professori e ricercatori dell'Università degli Studi di Palermo. Una diversa composizione, previo parere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, può aversi in caso di Master attivato in consorzio con altre Università italiane o straniere o in convenzione con altri enti di ricerca pubblici o privati italiani o stranieri. Il Consiglio Scientifico è indicato nella proposta di attivazione all'atto della presentazione del progetto ed è responsabile della qualità del Corso proponendo i nominativi di professori o ricercatori, di esperti di elevata e comprovata qualificazione da impegnare nell'attività didattica; può indicare aziende o enti dove svolgere tirocini e stage; valuta i requisiti di competenza professionale che devono possedere i tutor di supporto alla didattica; individua le eventuali attrezzature necessarie all'attività del Corso.
4. Il Coordinatore ed i componenti del Consiglio Scientifico (nella componente dei docenti universitari dell'Università degli Studi di Palermo), con riferimento alle attività di ricerca, devono aver pubblicato almeno quattro lavori nei tre anni precedenti al momento di presentazione della proposta di attivazione. Per pubblicazioni si intendono le pubblicazioni a carattere scientifico risultanti dall'anagrafe della ricerca di Ateneo e riconosciute come valide ai fini dell'ultima VQR, secondo gli ultimi criteri disponibili pubblicati dai relativi GEV. Ai fini



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

del conteggio dei lavori saranno utilizzati i criteri dell'ultima VQR. Nel caso di lavori con più autori e senza attribuzione di parti, il calcolo della quota parte viene corretto, sulla base del numero degli autori interni all'Ateneo con il ruolo di professore o ricercatore, applicando i coefficienti di seguito riportati:

| Numero autori strutturati all'Ateneo | Coefficiente |
|--------------------------------------|--------------|
| 1 | 1 |
| 2-3 | 0,7 |
| 4-6 | 0,4 |
| Oltre 6 | 0,2 |

5. Il Coordinatore, con riferimento all'attività didattica, deve aver assolto i compiti didattici istituzionali assegnati dal Dipartimento di afferenza nei tre anni accademici precedenti a quello a cui si riferisce la proposta di attivazione del Master.
 6. I requisiti del Coordinatore e dei docenti dell'Università degli Studi di Palermo che compongono il Consiglio Scientifico (di cui ai precedenti commi 4 e 5 del presente articolo) sono attestati dal Direttore di Dipartimento di afferenza dei docenti interessati, con apposita dichiarazione da allegare alla proposta di attivazione del Master. In caso di assenza della suddetta dichiarazione la proposta di attivazione non potrà essere approvata.
 7. Il Coordinatore è individuato, all'atto della prima proposta di attivazione, tra i componenti del Comitato Proponente afferenti alla struttura sede amministrativa del Corso.
 8. Il Coordinatore è responsabile della didattica e dell'organizzazione complessiva del corso di Master. Coordina i lavori del Consiglio Scientifico e provvede all'esecuzione di quanto deliberato. Cura i rapporti con gli uffici dell'Ateneo e con i soggetti esterni con cui sono previste convenzioni. Redige la relazione sui risultati di fine corso, comprensiva di un bilancio consuntivo, che è sottoposta all'approvazione del Consiglio della struttura, previo parere favorevole del Consiglio Scientifico, anche ai fini di un eventuale rinnovo. Ciascun professore o ricercatore può essere Coordinatore di un solo Master dell'Ateneo nel medesimo anno accademico di attivazione. L'incarico di Coordinatore è incompatibile con la carica di Presidente della Scuola, Direttore di Dipartimento, Coordinatore di Corso di Studio, Direttore di Scuola di Specializzazione e Coordinatore di Dottorato di Ricerca.
 9. Il Coordinatore può nominare un Coordinatore vicario, scelto tra i docenti dell'Ateneo componenti del Consiglio Scientifico.
 10. In caso di dimissioni o altra di causa di cessazione dall'incarico di Coordinatore, il Consiglio Scientifico convocato dal decano, sceglie, entro dieci giorni, il nuovo Coordinatore, che procede a individuare il nuovo Coordinatore Vicario.
- Nelle more della definizione del provvedimento rettorale di conferimento degli incarichi di cui



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

alla precedente disposizione, le funzioni di Coordinatore sono esercitate dal Coordinatore Vicario o in mancanza dal decano del Consiglio Scientifico.

ART. 9 -BANDO DI AMMISSIONE

1. L'ammissione ai corsi di Master è per titoli o per titoli ed esami sotto forma di prova scritta o colloquio
2. Il bando per l'ammissione, emanato con Decreto del Rettore, va affisso all'Albo Ufficiale dell'Università e diffuso attraverso il sito web dell'Ateneo e delle strutture interessate e con altre modalità individuabili dal Coordinatore del Corso.
Il bando deve indicare:
 - a) la denominazione e la durata del Corso;
 - b) il livello del Master;
 - c) l'eventuale collaborazione con altre Università o enti;
 - d) la sede o le sedi del Master;
 - e) gli obiettivi formativi e le finalità del Corso, nonché gli sbocchi occupazionali nel settore di riferimento;
 - f) il numero dei CFU complessivi;
 - g) l'articolazione del programma formativo;
 - h) il numero massimo di studenti ammissibili ed il numero minimo degli iscritti senza i quali il Corso non verrà attivato e l'eventuale riserva in soprannumero per studenti stranieri e categorie protette;
 - i) la eventuale previsione di studenti uditori ai quali, al termine del corso il Coordinatore del Master rilascerà solo un attestato di partecipazione;
 - j) i requisiti di ammissione dei candidati;
 - k) le modalità di svolgimento della selezione per l'ammissione al Corso;
 - l) i titoli valutabili e i criteri per la loro valutazione;
 - m) il calendario delle eventuali prove e quello della pubblicazione delle graduatorie;
 - n) l'importo delle tasse e dei contributi e gli adempimenti per l'iscrizione;
 - o) il numero e l'importo di eventuali borse di studio ed i criteri per l'assegnazione;
 - p) il vincolo di frequenza minimo richiesto per l'ammissione all'esame finale.
3. Il bando può prevedere che siano ammessi al Corso, senza avere sostenuto esami, i candidati in possesso dei prescritti requisiti di iscrizione, quando il numero degli stessi sia inferiore o pari al numero dei posti disponibili, fermo restando che in questo caso la Commissione Giudicatrice è tenuta comunque a stilare una graduatoria di merito in base alla valutazione dei titoli presentati.
4. Nel caso in cui, entro la scadenza prevista nel bando, si sia raggiunto il numero di sette candidati ma non si sia raggiunto il numero minimo, salvo diversa comunicazione del Coordinatore, i termini di presentazione delle istanze da parte dei candidati sono automaticamente, e per una sola volta, prorogati di quindici giorni.

ART. 10 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione preposta alla valutazione delle domande di ammissione al Corso ed alla prova di selezione è composta dal Coordinatore del Corso o altro docente componente il Consiglio Scientifico dallo stesso delegato e da due professori designati dal Consiglio Scientifico. Tale composizione può



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

essere modificata in caso di corsi di Master istituiti in collaborazione con altre Università italiane o straniere ed enti di ricerca pubblici o privati italiani o stranieri, sulla base di quanto stabilito in convenzione.

ART. 11 - CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

1. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività del Master è obbligatoria con un vincolo di frequenza minimo, indicato nella proposta di attivazione del Corso e nel bando. Per il conseguimento del titolo è comunque richiesta una frequenza che non può essere inferiore all'80% del monte ore complessivo delle attività didattiche e di tirocinio/stage.

Il conseguimento dei crediti corrispondenti alle varie attività formative è subordinato a verifiche periodiche di accertamento delle conoscenze acquisite con relativa votazione in trentesimi.

Il conseguimento del titolo è subordinato al superamento di una prova finale di accertamento delle competenze complessivamente acquisite, tenuto conto anche del tirocinio e dei risultati conseguiti nelle verifiche intermedie. Le modalità di svolgimento della prova finale sono stabilite dal Consiglio Scientifico; il voto attribuito è espresso in centesimi

2. Le Commissioni per la verifica periodica delle competenze acquisite sono nominate dal Coordinatore del Corso; la Commissione per la prova finale è nominata dal Coordinatore del Corso su proposta del Consiglio Scientifico.
3. Il titolo di Master Universitario è rilasciato dal Rettore e dal Direttore Generale.

ART. 12 - VALUTAZIONE DEL CORSO

Per tutti i corsi di Master Universitari è prevista da parte del Senato Accademico la valutazione dei risultati complessivi e del livello qualitativo delle attività svolte che tenga conto anche dell'opinione degli studenti nonché delle risorse impegnate. Le modalità e gli indicatori sono individuati dal Senato Accademico su proposta della Commissione "Attività didattiche e assicurazione della qualità della formazione". Il giudizio positivo del Senato Accademico, è condizione per una eventuale nuova attivazione del Master nel successivo anno accademico.

ART. 13 - ASPETTI FINANZIARI

1. Le risorse necessarie per l'attivazione ed il funzionamento dei Master Universitari sono garantite dai contributi versati dagli iscritti, compresi gli uditori e gli iscritti ai corsi singoli, e da eventuali risorse provenienti da enti e soggetti esterni, finalizzate alla realizzazione dei Corsi.

Per i finanziamenti al di fuori dei contributi degli allievi, inseriti nel piano finanziario, deve prodursi documentazione probatoria.

2. Il piano finanziario dei corsi di Master, allegato alla proposta di attivazione, deve prevedere una quota pari al 20% del contributo di iscrizione versato dagli allievi da destinare al Bilancio dell'Università e prevedere, altresì, i diritti di segreteria. In caso di Master attivato in collaborazione con Università straniere la quota da destinare al bilancio dell'Università è pari al 10% del contributo di iscrizione versato dagli allievi, oltre ai diritti di segreteria.

Il 50% delle predette quote può essere impiegato per le finalità di cui al precedente art. 7.

3. La gestione delle risorse per lo svolgimento del Corso è affidata alla struttura che ne ha approvato in prima istanza la proposta di attivazione, ma sempre nell'ambito dell'Ateneo. Le



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

spese sono effettuate su proposta del Coordinatore del Corso. Eventuali importi non impegnati possono essere utilizzati per il funzionamento del Corso in caso di rinnovo; se non è prevista una ulteriore edizione le risorse residue rimangono a disposizione della struttura centro di gestione amministrativo-contabile del Corso, e che confluiscono nel Fondo di Finanziamento Ordinario della Struttura. In caso di disavanzo, la copertura finanziaria dovrà essere assicurata dalla struttura centro di spesa.

ART. 14 – CORSI DI MASTER A DISTANZA (E-LEARNING)

1. Sono considerati Master a distanza i corsi di Master che prevedono, oltre all'attività didattica in presenza (incontri iniziali, intermedi, finali, seminari e laboratori, stage e/o project work sul campo), anche attività didattiche a distanza in misura superiore al 40% delle attività complessive.
2. Le attività didattiche a distanza, ai sensi di quanto stabilito dal D.M. del MIUR del 17.04.2003 (GU 29 aprile 2003, n. 98) e successive modifiche e integrazioni, si caratterizzano per:
 - a) l'utilizzo della connessione in rete per la fruizione dei materiali didattici (testi scritti, audiovisivi, multimediali, informatici);
 - b) l'impiego del personal computer, eventualmente integrato da altre interfacce e dispositivi, come strumento principale per la partecipazione al percorso di apprendimento;
 - c) un alto grado di indipendenza del percorso didattico da vincoli di presenza fisica o di orario specifico;
 - d) lo sviluppo di azioni formative di guida, di consulenza critica, di supporto motivazionale allo studio, di coordinamento dei gruppi di lavoro attraverso l'interattività on line (e-mail, chat, forum, computer conference) con i docenti/tutor e con gli studenti;
 - e) il monitoraggio continuo del livello di apprendimento, sia attraverso il tracciamento del percorso sia attraverso frequenti momenti di valutazione e autovalutazione.
3. Possono essere attivati corsi di Master Universitari che erogano l'attività didattica interamente a distanza. Il percorso formativo, tuttavia, deve prevedere un tirocinio/stage e nel caso di Master di II livello anche una esperienza lavorativa in presenza.
4. I Master Universitari a distanza devono prevedere un numero minimo di ore di didattica pari a 100.
5. All'attività didattica e formativa dei corsi di Master a distanza corrisponde per ciascun anno l'acquisizione da parte degli iscritti di 60 CFU.
6. Come per i Corsi in presenza, per ciascun modulo didattico deve essere prevista una verifica di accertamento delle conoscenze acquisite, con relativa votazione in trentesimi; la certificazione dell'esame sostenuto e superato sarà rilasciata solo dopo il superamento della prova finale. La Commissione Giudicatrice terrà conto in sede di esame finale anche delle valutazioni intermedie.
7. Per l'ammissione ai corsi di Master di I e di II livello a distanza può non essere prevista una selezione. L'ammissione è, tuttavia, subordinata al possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai Master di I e II livello tradizionali.
8. Per l'iscrizione ai Corsi è indicata nel bando una finestra temporale; l'inizio delle attività è lasciato alla libera discrezione del discente che si impegna ad ultimare il percorso formativo entro un termine ultimo stabilito dal Consiglio Scientifico del Master ed indicato nel bando.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

9. La piattaforma tecnologica impiegata per l'erogazione dei servizi deve permettere il tracciamento e la conservazione delle attività svolte, delle verifiche intermedie effettuate e di tutti gli elementi che il Coordinatore ed il Consiglio Scientifico ritengano utili ai fini della valutazione complessiva e finale.
10. La piattaforma dovrà consentire la tracciabilità della presenza in piattaforma dello studente anche ai fini dell'autocertificazione della frequenza del Corso. Il documento di autocertificazione della frequenza dovrà essere depositato contestualmente alla domanda di ammissione alla prova finale in presenza.
11. Per i Corsi a distanza dovranno essere previste almeno due sessioni per lo svolgimento della prova finale in presenza.
12. Si applicano anche ai Master a distanza le disposizioni del presente Regolamento relative all'attivazione ed alla gestione didattica ed amministrativa dei Corsi.

ART.15 - MASTER INTERATENEEO

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, del D.M. 270/2004 l'Università di Palermo può organizzare Master universitari anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri.
2. Ai fini del presente Regolamento sono corsi di Master interateneo quelli attivati in regime di convenzione con altre Università italiane o straniere al fine del rilascio di titolo congiunto o doppio titolo. Per i Corsi di Master interateneo è possibile prevedere un percorso didattico distribuito nelle diverse sedi universitari e convenzionate. I Corsi sono organizzati nel rispetto della normativa vigente presso l'Ateneo che è sede amministrativa del Master. Eventuali deroghe al presente Regolamento che dovessero rendersi necessarie saranno valutate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per le relative competenze. Le convenzioni regolano tutti gli aspetti della collaborazione per l'attuazione del progetto formativo.
3. Possono essere previste anche collaborazioni con enti non universitari pubblici e privati, regolate da apposite convenzioni o definite attraverso ATS, tenendo presente che il ruolo dell'Università nella progettazione ed erogazione dell'attività formativa deve essere preminente.
4. Nel caso in cui il corso di Master sia progettato in riscontro ad avvisi emanati da enti pubblici che prevedano contributi finanziari, si terrà conto delle prescrizioni contenute nell'Avviso purché non incompatibili con i principi enunciati nel presente Regolamento.

ART. 16 NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si rinvia allo Statuto, ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Palermo ed alle norme legislative in vigore.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo Ufficiale di Ateneo e si applica ai Corsi da attivare successivamente alla sua entrata in vigore.